



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera,

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2021

In attuazione dell'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 05/12/2013, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, la legge regionale n. 2/2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)", del Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 19/7/2021, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 30.03.2020, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 03.03.2021 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 27/09/2021 si approva il presente bando che disciplina le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione con riferimento all'anno 2021.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Sono ammessi al contributo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti minimi riferiti al richiedente e al suo nucleo familiare:

- 1.** residenza anagrafica in uno dei sette comuni dell'Unione Valdera e nell'immobile con riferimento al quale si chiede il contributo;
- 2.** titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui è presente la residenza ed ubicato in uno dei Comuni dell'Unione Valdera, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili), come indicato all'art. 1, comma 2 L. 431/98. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per l'immobile. In caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale l'Unione Valdera potrà accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente.
- 3.** assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza verrà calcolata nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019.
- 4.** assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo dell'immobile sia superiore a 25.000,00 Euro.

Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'estero). Tali valori verranno rilevati dalla dichiarazione ISEE.

N.B. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di più immobili ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie (purché uno solo degli immobili rientri alternativamente in una delle 3 fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge o i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 Euro se in possesso degli altri requisiti previsti dal bando, **in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.**

5. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 Euro. (Tale valore viene calcolato applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista);

6. non superamento del limite di 40.000,00 Euro di patrimonio complessivo (che comprende tutto il patrimonio e non solo quello ad uso abitativo) composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 4 e 6);

7. valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e succ. modifiche e integrazioni, non superiore a Euro **28.727,25**;

8. valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), **valore ISE e incidenza del canone annuo**, al netto degli oneri accessori, **sul valore ISE rientranti nei seguenti valori:**

a) Fascia "A": valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 (pari a € **13.405,08** annui). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

b) Fascia "B":

- valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 (pari a € **13.405,08** annui) e l'importo di Euro **28.727,25** Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a quello previsto per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica così come aggiornato con DGR per la revisione biennale del limite di reddito e pari a Euro 16.500,00.
- Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito, dovuta all'emergenza COVID-19, superiore al 25% il limite ISEE è aumentato a € 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla Certificazione Isee corrente o Isee ordinario"

La riduzione del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).

9. I cittadini appartenenti a stati non aderenti all'Unione Europea o apolidi possono partecipare al bando solo se in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposite graduatorie formate secondo i seguenti criteri:

FASCIA "A":

Vi saranno utilmente collocati i richiedenti il cui ISE (Indicatore della Situazione Economica) non sia superiore a € **13.405,08** annui e la cui percentuale di incidenza dell'affitto sull'ISE non sia inferiore al 14%;

FASCIA "B":

Vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari:

- con ISE compreso fra € **13.405,08** ed € **28.727,25**;
- con ISEE non superiore a € **16.500,00**;
- con ISEE non superiore a € **35.000,00** per i nuclei con riduzione del reddito superiore al 25%

in cui la percentuale di incidenza dell'affitto sull'ISE non sia inferiore al 24%;

Nell'ambito di ciascuna fascia, i soggetti richiedenti sono ordinati in base all'incidenza del canone annuo sul valore ISE, al netto degli oneri accessori.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

NORME PER CHI DICHIARA ISE ZERO O INFERIORE AL CANONE DI LOCAZIONE

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano un ISE pari "0" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è possibile solo in presenza:

- di autocertificazione circa la fonte di sostentamento che sarà dichiarata nella domanda di contributo, a pena esclusione (da verificare da parte del comune);
- di autocertificazione circa la presenza di assistenza da parte dei servizi sociali ASL/Comunali (da verificare da parte del comune);
- presenza nell'attestazione ISEE di un reddito (o disponibilità di un patrimonio mobiliare) tale da giustificare il pagamento del canone.

La fonte di sostentamento dovrà essere dichiarata nella domanda ed i documenti comprovanti quanto dichiarato dovranno essere consegnati al comune di residenza entro il termine perentorio del 18 febbraio 2022 a pena esclusione dalla liquidazione del contributo.

I documenti richiesti possono riguardare nello specifico:

- i redditi o altri emolumenti del nucleo familiare del richiedente il contributo che a norma del DPCM 159/2013 non sono stati considerati nella certificazione ISE/ISEE valida ai fini del presente bando.

- la dichiarazione da parte del soggetto che fornisce l'aiuto economico in cui siano indicati i dati anagrafici, modalità e quantificazione economica dell'aiuto prestato, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e la copia della dichiarazione dei redditi, o altro documento dal quale risulti verificabile che il soggetto è in grado di sostenere il richiedente del contributo. Le fonti di sostentamento devono risultare di entità sostenibile da parte di chi presta l'aiuto economico.

VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

L'ISEE da assumere a riferimento è quella di cui al DPCM 5/12/2013 n.159 e decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali n.138 del 13.04.2018 che approva il nuovo modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e deve essere stata richiesta nel corso del 2021.

Coloro che alla data di presentazione della domanda non sono in possesso dell'Attestazione ISEE possono autocertificare di aver presentato, entro la stessa data la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) indicando la data del protocollo assegnato dal CAF o dal sistema informativo dell'INPS

E' possibile avvalersi di una attestazione ISEE "corrente" così come previsto dal DPCM n. 159/2013, purché in corso di validità al momento della domanda.

Nel caso di nuclei con riduzione del reddito superiore al 25%, legata all'emergenza COVID-19, questa deve essere certificata tramite presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (contenente i redditi 2020) e 2020 (contenente i redditi 2019).

Il **nucleo familiare** del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU anche se non legati da vincoli di parentela in applicazione dell'art.3 del DPCM n.159/2013 (disposizioni in materia di ISEE). I coniugi ed i figli minori, anche se non conviventi fanno parte dello stesso nucleo. A questi soggetti devono essere aggiunte le persone presenti sullo stato di famiglia. Fanno parte del nucleo familiare anche i figli maggiorenni, non inclusi nello stato di famiglia e non conviventi, se a carico fiscale dei genitori purché non siano sposati e non abbiano figli. Fa parte del nucleo familiare anche il coniuge che non risulta nello stesso stato di famiglia. La normativa specifica i singoli casi in cui i coniugi che hanno diverse residenze anagrafiche costituiscono nuclei familiari distinti. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Il **canone di locazione** è quello risultante dal contratto vigente regolarmente registrato alla data di presentazione della domanda, risultante dall'ultima ricevuta pagata, al netto degli oneri accessori (spese condominiali, ecc.)

Il valore del canone annuale dovrà essere autocertificato o, nel caso di aiuto nella compilazione della domanda da parte degli uffici preposti, dovrà essere esibita copia del contratto di locazione in corso, regolarmente registrato e copia dell'ultima ricevuta di affitto relativo all'anno 2021.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate dal **13 ottobre** al **3 novembre 2021** (termine perentorio) solamente in modalità telematica, salvo diversa disposizione dei singoli comuni sul proprio territorio, sul sito <https://servizi-sociali.unione.valdera.pi.it/backoffice/login.php> previa:

1) **Accesso tramite Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei servizi (TS-CNS)**: al quale si accede con la tessera sanitaria già abilitata e relativo PIN. Occorre essere dotati di lettore di smart card. L'abilitazione della tessera sanitaria può essere fatta presso gli appositi sportelli USL, le farmacie convenzionate, gli URP comunali.

2) **Accesso tramite SPID** (Sistema Pubblico Identità Digitale)

Terminata la compilazione della domanda, con l'inserimento anche della foto fronte e retro del proprio documento di identità, l'istanza dovrà essere firmata, mediante un'autenticazione a due fattori, ovvero con la digitazione di un codice alfanumerico inviato alla casella di posta elettronica dichiarata una volta terminata la compilazione della domanda stessa.

Sul sito interno dell'Unione Valdera sono indicati i **punti di assistenza dislocati nei vari comuni dell'Unione** per gli utenti che hanno difficoltà all'utilizzo dei mezzi informatici. **E' obbligatoria la prenotazione telefonica.**

Sono ritenute inammissibili e non sanabili le domande inviate oltre il termine di scadenza previsto da bando.

In caso di presentazione di ISE/ISEE con difformità/omissioni o di ISE/ISEE non corrispondente al nucleo anagrafico alla data di presentazione della domanda, i cittadini verranno avvisati tramite comunicazione scritta da parte dell'Unione Valdera della necessità di regolarizzazione che dovrà avvenire entro il termine massimo indicato per la presentazione dei ricorsi (**23 novembre 2021**). In assenza di regolarizzazione la domanda NON sarà inserita nella graduatoria definitiva e sarà esclusa.

IMPORTO DEI CONTRIBUTI

L'importo del singolo contributo per l'avente diritto risulta così **teoricamente determinato**:

FASCIA "A" :

il contributo è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 14% (Contributo = Canone – 14% dell'ISE), e comunque fino ad un massimo **teorico** di € 3.100,00 per l'anno 2021. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato.

FASCIA "B" :

il contributo è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 24%,(Contributo = Canone – 24% dell'ISE) e comunque fino ad un massimo **teorico** di € 2.325,00 per l'anno 2021. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei anagraficamente separati il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio e quindi il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Qualora le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, oltre a quelle stanziare direttamente dai Comuni, risultassero insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, l'Unione Valdera applicherà una percentuale di riduzione proporzionale sulle quote spettanti fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La collocazione nella graduatoria non comporta pertanto il diritto automatico all'erogazione del contributo teorico spettante.

L'Unione Valdera si riserva eventualmente, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla Fascia "B" in percentuale comunque non superiore al 40% delle risorse assegnate. **E' comunque facoltà del comune non destinare risorse alla fascia "B" e nulla potrà essere eccetto dagli eventuali richiedenti.**

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo per lo

stesso periodo temporale. A tale proposito verranno effettuati verifiche d'ufficio.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

SI PRECISA E SOTTOLINEA INOLTRE QUANTO SEGUE:

1) Il contributo di cui al presente bando non è tuttavia cumulabile con la quota destinata all'affitto del reddito o pensione di cittadinanza. Il Comune, successivamente all'erogazione del contributo, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto

2) Dall'importo spettante verrà detratta la somma eventualmente erogata quale misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19.

3) il contributo non potrà essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo e in ogni caso non inferiore a Euro 200,00. L'Unione Valdera stabilisce un tetto massimo da assumere come base per il calcolo del 10% pari a Euro 2.000,00.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI

La pubblicazione della graduatoria provvisoria avverrà esclusivamente sul sito web dell'Unione (www.unione.valdera.pi.it) a partire dal 09/11/2021 e per 15 giorni consecutivi; eventuali ricorsi, corredati di idonea documentazione, dovranno pervenire alla sede dell'Unione entro e non oltre il 23/11/2021 (ovvero in data successiva precisata lo stesso giorno).

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, **l'UNIONE VALDERA NON INOLTRETA'** comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva e circa la liquidazione del contributo; i provvedimenti saranno pubblicati all'Albo on line e disponibili presso il Comune. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e tramite il sito internet www.unione.valdera.pi.it.

Non entreranno a far parte della graduatoria provvisoria le domande incomplete (e quindi non acquisite come valide) per le quali il richiedente non ha ricevuto conferma dell'avvenuto recepimento della domanda.

Non verranno inserite come "accolte" e saranno quindi ritenute escluse dalla graduatoria definitiva le domande con dichiarazioni ISE/ISEE riportanti annotazioni di difformità e/o omissioni o che non risultino corrispondenti al nucleo familiare risultante all'anagrafe comunale alla data di presentazione della domanda.

Saranno rese note mediante comunicazione con raccomandata A/R le seguenti condizioni:

- esclusione dalla graduatoria provvisoria
- presenza di ISE/ISEE con difformità/omissioni o di ISE/ISEE non corrispondente al nucleo anagrafico alla data di presentazione della domanda
- esito dei ricorsi.

I ricorsi pervenuti saranno oggetto di valutazione da parte della competente Commissione Tecnica nominata dalla Giunta dell'Unione Valdera. Non saranno presi in esame eventuali ricorsi pervenuti oltre il termine previsto.

ASSEGNAZIONE E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

A partire dal **3 gennaio 2022 e non oltre il termine perentorio del 18 febbraio 2022**, al fine di riscuotere il contributo affitto, tutti gli ammessi nella graduatoria definitiva devono:

1) presentare copia delle ricevute di pagamento dell'affitto relative all'anno 2021, anche cumulative, quietanzate e in regola con l'imposta di bollo, al protocollo del comune nel quale hanno presentato domanda. Sono ammessi come ricevute anche le copie dei bonifici bancari e postali, anche on line (esenti da bollo). Le ricevute di pagamento dovranno contenere nome e cognome di chi effettua il pagamento (inquilino) e di chi riceve il pagamento (proprietario), l'importo e la causale del versamento.

2) presentare l'ulteriore eventuale documentazione di cui al paragrafo "norme per chi dichiara ISE zero o inferiore al canone di locazione" e/o la documentazione relativa alla non disponibilità dei beni immobili di cui si ha diritto di pro-quota, ovvero che sono stati assegnati in sede di separazione al coniuge, ovvero che sono inagibili o soggette a pignoramento.

L'Unione Valdera, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente bando e dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, provvede al pagamento del contributo tenendo conto dell'entità delle risorse disponibili e applicando una percentuale di riduzione proporzionale sulle quote, proporzionalmente ai mesi di validità del contratto, secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'erogazione del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Lo stesso sarà applicato nel caso di contratto con decorrenza inferiore ai 12 mesi in quanto stipulato nel corso dell'anno, ma non nel caso di presentazione di un numero inferiore di ricevute.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione solo per le mensilità effettivamente pagate e attestate dalle ricevute di pagamento presentate in sede di controllo e tenuto conto dei limiti previsti dal bando. **In ogni caso non potrà essere erogato un contributo erogabile risultante inferiore a Euro 200,00.**

Per il conteggio del contributo si terrà conto dei mesi con decorrenza dalla data del contratto. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il pagamento in contanti, mediante ordinativo diretto riscuotibile in contanti, potrà essere effettuato solo per importi inferiori alla somma di € 1.000,00. In ogni caso il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie.

In base all'art. 7 della Legge 12 novembre 2004 n. 269, in caso di morosità, il contributo destinato al conduttore potrà essere eventualmente erogato al locatore a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

In caso di decesso del beneficiario il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché ne facciano richiesta presentando idonea documentazione (atto notorio che attesti lo stato giuridico degli eredi e la delega ad uno di loro).

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso comune o dell'Unione Valdera, il contributo è assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro comune al di fuori dell'Unione Valdera, è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui si accerti che il canone di locazione pagato è diverso da quello dichiarato si procede nel seguente modo:

- a) per i canoni pagati in misura superiore a quelli dichiarati nella domanda di partecipazione al bando: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) per i canoni pagati in misura inferiore a quanto dichiarato: il contributo verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

L'erogazione del contributo a favore dei soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica a uno dei componenti del nucleo familiare è causa di decadenza dal diritto al contributo solo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;

AUTOCERTIFICAZIONI - CONTROLLI E CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesta dal presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

L'Unione Valdera ed i comuni provvedono all'istruttoria delle domande verificandone la veridicità, la completezza, la conformità, la regolarità e la rispondenza ai criteri del bando.

Per le verifiche delle situazioni patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, il Comune potrà avvalersi altresì dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

I comuni effettueranno controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando. In particolare i comuni effettueranno:

- 1) controlli in riferimento alla situazione anagrafica, alle dichiarazioni ISEE e alle dichiarazioni relative ai casi di "ISE zero" o "ISE inferiore al canone di locazione" su tutte le domande pervenute;
- 2) controlli su un campione del 10% in riferimento al patrimonio immobiliare con le modalità approvate con determinazione dirigenziale.

L'Unione Valdera trasmette agli uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi ai casi particolari che ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Gli esiti del controllo saranno resi pubblici e, nel caso di dichiarazioni mendaci, l'Unione dichiarerà immediatamente decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmetterà gli atti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00. Ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445/2000 le somme indebitamente percepite saranno recuperate dall'Amministrazione.

Sono cause di decadenza dal beneficio:

1. La resa di dichiarazioni non veritiere nell'ambito del procedimento, che sarà valutata in base alla gravità nell'ambito dell'attività di accertamento e controllo e potrà comportare la restituzione di parte o della totalità del contributo, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.
3. La mancata sostituzione delle autocertificazioni con il documento probatorio richiesto, laddove espressamente previsto dal bando.

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento all'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 05/12/2013, alla Deliberazione della Giunta Regionale n.581 del 06.05.2019, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 442 del 31.03.2020 e al Decreto Regione Toscana 8248/2020.

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*), il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è esclusivamente finalizzato all'erogazione del contributo ad integrazione del canone di locazione. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per attuare quanto previsto dal presente Bando e avverrà presso il competente servizio dell'Unione Valdera e del Comune di residenza, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche con comunicazioni a enti terzi qualificati (Regione Toscana, INPS e Guardia di Finanza).

Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati negli archivi informatici dell'Unione per un periodo massimo di dieci anni, determinato dal limite temporale alle attività di accertamento e recupero di somme dovute per i servizi ricevuti. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4 – Pontedera. Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è la Dirigente dell'Area Socio-educativa, Dott.ssa Simonetta Radi, mail: info@unione.valdera.pi.it. Il responsabile della protezione dei dati è l'avvocato Flavio Corsinovi contattabile tramite e-mail all'indirizzo protezionedati@unione.valdera.pi.it. Per informativa integrale visitare la sezione "Protezione dei dati personali" sul sito dell'Unione Valdera.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il servizio "Servizi Sociali" dell'Unione Valdera. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Minuti.

Pontedera, lì 13 ottobre 2021

La Dirigente dell'Area
Socio-educativa dell'Unione Valdera
Dott.ssa Simonetta Radi